

Parere del Direttore Amministrativo ..... Massimo Mancini	Parere del Direttore Sanitario ..... Vito Gregorio Colacicco
---	--

Il Segretario  
Giuseppe Colella  
*Giuseppe Colella*

Il Direttore Generale  
(Angelo Domenico Colasanto)  
*A. Colasanto*

Area Gestione Risorse Finanziarie Esercizio 2011	
La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:	
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
Conto economico n. _____	per € _____
..... (rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)	
Il Funzionario .....	Il Dirigente di Area .....

**SERVIZIO ALBO PRETORIO**  
**Pubblicazione n. ....**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA

in data .....

Bari: .....

L'Addetto all'Albo Pretorio on line  
.....

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. ....  
del ..... è stata/ non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.



**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE**  
**ASL BA**  
**BARI**

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**

N. <u>0035</u>
Del <u>- 9 GEN. 2012</u>

**OGGETTO:** Istruzioni operative per la regolamentazione degli istituti giuridici - contrattuali della  
CESSIONE DEL QUINTO e della DELEGAZIONE ex D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. e D.P.R. n.  
895/1950 e s.m.i.

**Il Direttore Generale**

con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal  
Dirigente/Responsabile AREA GESTIONE RISORSE UMANE che ne attesta la regolarità formale del  
procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue:

**Premesso che:**

- l'azione di tutta la Pubblica Amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, dall'ordinamento sulla base dei principi e degli obiettivi individuati dal Legislatore;
- esigenze di semplificazione amministrativa, non disgiunte dalla naturale maturazione della necessità di una rivisitazione delle attuali fasi procedurali, hanno imposto di addivenire alla emanazione di istruzioni operative in materia di "cessione del quinto" e "delegazione di pagamento", in modo da diramare nuove e più organiche istruzioni, superando così le indicazioni nonché le problematiche risultanti dalla stratificazione di regole e comportamenti avvenuta nel tempo, a causa del succedersi, oltre al parziale sovrapporsi, di prassi non perfettamente agganciate alla normativa vigente;

**Visto:**

- il D.P.R. n. 180/1950 e s.m.i. "Approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni";

- il D.P.R. n. 895/1950 e s.m.i. "Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni";

**Considerato che:**

- per la regolamentazione degli istituti giuridici della "cessione del quinto" e della "delegazione di pagamento" sono utili riferimenti le seguenti Circolari della Ragioneria Generale dello Stato:

**CESSIONE DEL QUINTO**

- Circolare n. 21 del 3 giugno 2005
- Circolare n. 13 del 13 marzo 2006

**DELEGAZIONE**

- Circolare n. 1 del 17 gennaio 2011
- Circolare n. 30 del 20 ottobre 2011

**Tanto premesso:**

- si propone l'adozione del presente provvedimento che recepisce per la ASL di Bari istruzioni operative in materia di "Cessione del quinto" e "Delegazione" che vengono allegate al presente provvedimento per farne parte integrante;

- si precisa fin d'ora che le <Istruzioni> allegate potranno essere successivamente modificate e/o integrate a seguito di successivi chiarimenti legislativi, giurisprudenziali, di prassi ovvero sulla base di nuove e diverse esigenze organizzative aziendali.

Il Responsabile del Procedimento:

Giuseppe Luisi

Il Direttore Area Gestione Risorse Umane:

Francesco Lippolis

Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

**DELIBERA**

Assunto quanto in premessa:

**A)** di recepire le istruzioni <Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. n. 180 del 1950 e s.m.i> che si intendono qui per ritrascritte e parte integrante del presente provvedimento;

**B)** di recepire le istruzioni <Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'istituto della delegazione – Oneri a carico degli Istituti delegatari> che si intendono qui per ritrascritte e parte integrante del presente provvedimento;

**C)** di trasmettere il presente provvedimento al Direttore dell'Area Gestione del Patrimonio per provvedere alla creazione all'interno della ASL di Bari di un Albo degli "Istituti e/o Società" che ai sensi del DPR n. 180/1950 s.m.i. e della normativa vigente sono ammessi a concedere prestiti ai dipendenti pubblici nelle forme della "cessione del quinto" o della "delegazione" attraverso criteri concorrenziali e trasparenti;

**D)** di trasmettere il presente atto al Dirigente URP per curare l'inserimento delle istruzioni sul sito aziendale [www.asl.bari.it](http://www.asl.bari.it);



REGIONE PUGLIA



# Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

DIREZIONE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

Prot. n. \_\_\_\_\_

Bari, li \_\_\_\_\_

**Oggetto: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. n. 180 del 1950 e s.m.i. - ISTRUZIONI OPERATIVE -**

Al fine di conseguire uniformità di comportamenti nella regolamentazione dell'istituto giuridico-contrattuale della <cessione del quinto dello stipendio>, in linea con il dettato normativo vigente D.P.R. 180/1950 "Approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni", e D.P.R. 895/1950 e s.m.i. "Approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni", questa Amministrazione ritiene opportuno elencare specificatamente gli articoli più salienti della normativa appena richiamata ed applicabili ai dipendenti del SSN:

## **DPR 180/1950 e s.m.i**

### **Articoli direttamente applicabili ai dipendenti del SSN**

#### **Art.51**

##### **Facoltà dei non dipendenti dello Stato di contrarre prestiti**

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nell'art. 1 e non contemplati nel Titolo II, possono contrarre prestiti alle condizioni e per la durata stabilite nell'art. 6.


#### **Art.52**

##### **Impiegati e salariati a tempo indeterminato o con contratti collettivi di lavoro**

Gli impiegati e salariati delle amministrazioni indicate nel precedente articolo, assunti in servizio a tempo indeterminato a norma della legge sul contratto d'impiego privato od in base a contratti collettivi di lavoro, possono fare cessione di quote di stipendio o di salario non superiore al quinto per un periodo non superiore ai dieci anni, quando siano addetti a servizi di carattere permanente, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo.

Nei confronti dei medesimi impiegati e salariati assunti in servizio a tempo determinato, la cessione del quinto dello stipendio o del salario non può eccedere il periodo di tempo che, al momento dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. Alla cessione del trattamento di fine rapporto posta in essere dai soggetti di cui al precedente e al presente comma non si applica il limite del quinto.

I titolari dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile con gli enti e le amministrazioni di cui all'articolo 1, primo comma, del presente testo unico, di durata non inferiore a dodici mesi, possono cedere un quinto del loro compenso, valutato al netto delle ritenute fiscali, purché questo abbia carattere certo e continuativo. La cessione non può eccedere il periodo di tempo che, al momento



dell'operazione, deve ancora trascorrere per la scadenza del contratto in essere. I compensi corrisposti a tali soggetti sono sequestrabili e pignorabili nei limiti di cui all'articolo 545 del codice di procedura civile.

#### **Art.53**

##### **Istituti autorizzati a concedere prestiti**

Sono autorizzati a concedere prestiti agli impiegati ed ai salariati di cui al presente titolo soltanto gli istituti indicati nell'art. 15.

#### **Art.54**

##### **Garanzia dell'assicurazione o altre malleverie**

Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma del titolo II e del presente titolo devono avere la garanzia dell'assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell'ammortamento o il ricupero del residuo credito. Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.

Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e delle società di assicurazione.

#### **Art.55**

##### **Applicabilità di disposizioni del titolo II - Estensione degli effetti della cessione nei casi di cessazione dal servizio - Eccezioni.**

Per le operazioni di prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario contemplate nel presente titolo, quando non sia diversamente disposto dal titolo stesso, si osservano, in quanto sia applicabili, le norme contenute negli articoli 7, 14, 23, 24, 29 primo comma, 35 primo comma, 39, 40 primo e terzo comma, 42, 43 e 47 commi primo, terzo e quarto, sostituendosi all'Amministrazione dello Stato quella alle cui dipendenze l'impiegato o salariato cedente presta servizio.

Alla cessazione dal servizio, la cessione di quote di stipendio o salario in corso di estinzione estende i suoi effetti, a termini del penultimo comma dell'art. 43, anche sulle indennità che siano dovute agli impiegati o ai salariati indicati nell'art. 52, in base alla legge sul contratto di impiego privato o ai contratti di impiego o di lavoro.

Per gli impiegati e salariati degli enti, imprese ed aziende sottoposti alla disciplina di cui al regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, gli obblighi del "Fondo per le indennità agli impiegati" previsti dagli artt. 1 e seguenti di detto decreto-legge sono regolati, nei confronti degli Istituti autorizzati a concedere prestiti, dall'art. 14 del decreto stesso.

Si possono perseguire le indennità premio di servizio conferite ai propri iscritti dall' Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'Amministrazione pubblica. Non si possono perseguire i concorsi e sussidi per assistenza sanitaria conferiti agli impiegati o salariati di cui al presente titolo.

##### **Articoli applicabili ai dipendenti del SSN in quanto compatibili**

#### **Art.7**

##### **Periodo minimo di servizio per l'esercizio della facoltà di cessione**

La facoltà di contrarre prestiti di cui al precedente articolo non può essere esercitata da chi non abbia compiuto quattro anni di servizio effettivo nel rapporto di impiego o di lavoro, valido ai fini del trattamento di quiescenza. Il limite di quattro anni è ridotto ad anni due per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra italo-austriaca 1915-1918, ai quali sia stato riconosciuto il diritto alla polizza di assicurazione dei combattenti, nonché per gli impiegati e salariati ex combattenti della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione e per coloro che abbiano ottenuto il riconoscimento della qualifica di partigiano ai sensi del D.Lgs.Lgt. 21 agosto 1945, n. 518.

Il limite di quattro anni è ridotto a due anche per gli impiegati e salariati che risultino invalidi, mutilati o feriti di guerra oppure decorati al valor militare.



#### **Art.14**

##### **Trattamenti di quiescenza considerati ai fini della facoltà di cessione**

Si considerano trattamenti di quiescenza, a termini dell'art. 6, le pensioni o indennità che tengono luogo di pensione corrisposte dallo Stato o dai singoli enti dai quali gli impiegati o salariati dipendono; gli assegni equivalenti a carico di speciali casse di previdenza; le pensioni e gli assegni di invalidità e vecchiaia corrisposti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale; gli assegni vitalizi e i capitali a carico di istituti di assicurazione, ai quali i cedenti siano iscritti in dipendenza del loro rapporto di impiego o di lavoro.

#### **Art.23**

##### **Casi di limitazione della durata dei prestiti**

L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

Gli ufficiali invalidi o mutilati di guerra, riassunti in servizio sedentario, possono contrarre prestiti in misura non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il raggiungimento dello speciale limite di età per il loro collocamento a riposo.

Per gli ufficiali nelle posizioni speciali di cui all'articolo 8, i prestiti non possono essere superiori alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi che mancano per la fine della posizione speciale.

#### **Art.24**

##### **Indicazione di coloro che non possono contrarre prestiti**

Non possono ottenere prestiti:

- a) coloro che non comprovino, nei modi stabiliti dal regolamento, di avere sana costituzione fisica;
- b) gli impiegati che abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età o che lo compiano entro il mese successivo a quello in cui il prestito dovrebbe concedersi;
- c) coloro che siano ancora soggetti agli obblighi di leva;
- d) coloro che non siano in attività di servizio. La esclusione per questo motivo non si applica agli ufficiali che si trovino nelle posizioni speciali indicate nell'art. 8.

#### **Art.29**

##### **Versamento delle quote trattenute per cessione**

Le quote di stipendio o salario trattenute per cessione debbono essere versate all'istituto cessionario entro il mese successivo a quello cui si riferiscono.

#### **Art.35**

##### **Riduzioni di stipendi o di salari gravati da cessione**

Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita.

#### **Art.39**

##### **Rinnovo di cessione**

È vietato di contrarre una nuova cessione prima che siano trascorsi almeno due anni dall'inizio della cessione stipulata per un quinquennio o almeno quattro anni dall'inizio della cessione stipulata per un decennio, salvo che sia stata consentita l'estinzione anticipata della precedente cessione, nel qual caso può esserne contratta una nuova purché sia trascorso almeno un anno dall'anticipata estinzione.

Qualora la precedente cessione non sia estinta, può esserne stipulata una nuova dopo la scadenza dei termini previsti nel precedente comma con lo stesso o con altro istituto, nei limiti di somma e di durata stabiliti negli artt. 5, 6 e 23, ed a condizione che il ricavato della nuova cessione sia destinato, sino a concorrente quantità, alla estinzione della cessione in corso.

Anche prima che siano trascorsi due anni dall'inizio di una cessione quinquennale, può essere contratta la cessione decennale, quando questa si faccia per la prima volta, fermo restando l'obbligo di estinguere la precedente cessione.



#### **Art.40**

##### **Effetti di una nuova cessione in rapporto alla precedente**

In caso di nuova cessione, al primo cessionario è dovuta la restituzione della somma capitale ancora non rimborsata oltre gli interessi pattuiti e maturati fino a tutto il mese nel quale si effettua la restituzione, nonostante qualunque patto in contrario.

Il mutuante deve pagare al primo cessionario il residuo suo credito contemporaneamente al pagamento al mutuatario del ricavato netto del nuovo mutuo.

#### **Art.42**

##### **Nullità di atti aventi per oggetto l'importo dei prestiti - Inefficacia di atti riguardanti quote cedute**

Sono nulli di pieno diritto i sequestri, i pignoramenti e le cessioni aventi per oggetto l'importo del prestito che il mutuante corrisponde all'impiegato o salariato, verso cessione di quote di stipendio o salario.

Sono nulle del pari le procure e le delegazioni a riscuotere in qualsiasi forma rilasciate dall'impiegato o salariato per la riscossione dell'importo del mutuo.

Sono inefficaci, rispetto allo Stato ed agli altri enti dai quali i cedenti dipendono, i sequestri, i pignoramenti e le alienazioni delle quote di stipendio o di salario cedute.

#### **Art.43**

##### **Estensibilità dell'efficacia delle cessioni sui trattamenti di quiescenza**

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa, dalla amministrazione dalla quale dipendeva o da istituti di previdenza o di assicurazione ai quali fosse iscritto per effetto del rapporto di impiego o di lavoro, in base a disposizioni di leggi generali o speciali, di regolamenti organici o di contratto.

La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo.

Qualora la cessazione dal servizio, anziché ad una pensione o altro assegno continuativo equivalente dia diritto ad una somma una volta tanto, a titolo di indennità o di capitale assicurato, a carico dell'amministrazione o di un istituto di previdenza o di assicurazione, tale somma è ritenuta fino alla concorrenza dell'intero residuo debito per cessione.

Ove la ritenuta di cui al precedente comma estingua il mutuo anticipatamente, sono dovuti al debitore gli sconti contemplati nell'art. 38.

#### **Art.47**

##### **Agevolazioni fiscali**

I documenti che si producono per ottenere prestiti verso cessione di quote di stipendio o di salario e gli atti di notificazione delle cessioni sono esenti dalle tasse di bollo.

I contratti di mutuo stipulati con gli istituti indicati nell'art. 15 sono esenti dalla tassa di bollo, ma sono soggetti alla tassa di registro con l'aliquota speciale stabilita dall'art. 42 tabella allegato B) , regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni.

Le quietanze estintive dei mutui concessi dagli istituti indicati nell'art. 15 sono soggette alla tassa di bollo e sono registrate con tassa da liquidarsi limitatamente alla somma per la quale si rilascia il documento.

#### **Articoli applicabili ai dipendenti del SSN sul <concorso di vincoli sugli stipendi, salari e pensioni>**

#### **Art.67**

##### **Singolo atto per ogni cessione e a favore di un solo istituto**

In uno stesso atto non può essere stipulata la cessione di quote di stipendio o di salario se non da parte di un solo cedente in favore di un solo istituto cessionario.



## **Art.68**

### **Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e cessioni**

Quando preesistono sequestri o pignoramenti, la cessione, fermo restando il limite di cui al primo comma dell'art. 5, non può essere fatta se non limitatamente alla differenza tra i due quinti dello stipendio o salario valutati al netto delle ritenute e la quota colpita da sequestri o pignoramenti.

Qualora i sequestri o i pignoramenti abbiano luogo dopo una cessione perfezionata e debitamente notificata, non si può sequestrare o pignorare se non la differenza fra la metà dello stipendio o salario valutati al netto di ritenute e la quota ceduta, fermi restando i limiti di cui all'art. 2.

## **Art.69**

### **Limiti nella coesistenza di sequestri o pignoramenti e delegazioni**

Quando preesistano sequestri o pignoramenti, la delegazione sullo stipendio, salario o pensione a norma dell'art. 58 e la ritenuta a norma dell'art. 60 sono consentite soltanto sulla differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e le somme precedentemente vincolate.

La limitazione di cui al precedente comma non si applica alle ritenute disposte a norma degli artt. 61 e 62.

Quando preesista delegazione o ritenuta, i sequestri e i pignoramenti non possono colpire se non l'eventuale differenza fra la metà dello stipendio, salario o pensione valutati al netto di ritenute e l'importo della delegazione o ritenuta.

## **Art.70**

### **Limiti nel caso di concorso di cessione e delegazione**

Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione.

## **DPR 895/1950 e s.m.i**

### **Articoli direttamente applicabili ai dipendenti del SSN**

## **Art.1**

### **Casi di inapplicabilità**

Le disposizioni concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, dei salari e delle pensioni e di altri emolumenti, contenute nel testo unico di leggi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, numero 180, non si applicano alle somme che dallo Stato e dagli altri enti od imprese pubbliche siano dovute in compenso di prestazioni eseguite in base a rapporti che non implicano un vincolo di dipendenza.

## **Art.3**

### **Norme riguardanti gli atti di sequestro o di pignoramento**

Gli atti di sequestro e di pignoramento devono indicare l'emolumento che si vuol colpire.

Non si possono colpire con un solo atto emolumenti dovuti da amministrazioni diverse.

## **Art.4**

### **Calcolo delle quote sequestrabili o pignorabili**

Le quote sequestrabili e pignorabili sono calcolate sull'emolumento al netto delle ritenute dovute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato.

Per gli impiegati retribuiti ad aggio, il calcolo è fatto sulla media dei proventi netti percepiti negli ultimi tre anni anteriori a quello del sequestro o pignoramento.



## **Art.57**

### **Certificati dimostrativi dello stipendio e del salario**

Gli impiegati e i salariati delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del testo unico e non contemplati nel titolo II del testo medesimo che intendono contrarre un prestito verso cessione di quote dello stipendio o del salario devono presentare all'ente mutuante una dichiarazione circa lo stipendio o il salario che percepiscono, nella quale siano indicati gli elementi prescritti nell'art. 14 del presente regolamento<sup>1</sup>.

Detta dichiarazione è rilasciata dall'Amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende.

## **Art.58**

### **Conto del residuo debito per cessione preesistente**

Gli impiegati e i salariati di cui all'articolo precedente che hanno una cessione in corso e intendono contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario con un istituto diverso devono chiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito, che dovrà essere estinto con la nuova cessione.

Il precedente cessionario è tenuto a rilasciare il conto entro dieci giorni dalla richiesta.

Il cedente, se trova il conto regolare, dichiara di accettarlo ed autorizza il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento.

Se l'impiegato o il salariato ha in corso una cessione di quote dello stipendio o del salario, l'Amministrazione dalla quale dipende non può riconoscere e dare corso ad una cessione nuova se non le viene fornita la prova della avvenuta estinzione del debito per la cessione precedente.

## **Art.59**

### **Obblighi dell'Amministrazione terza debitrice ceduta**

La notificazione della cessione costituisce l'Amministrazione dalla quale il cedente dipende terza debitrice ceduta, ai sensi della legge civile, per le quote di stipendio o di salario cedute.

Nel caso in cui l'impiegato o il salariato debitore passi alla dipendenza di una delle altre Amministrazioni contemplate dall'art. 1 del testo unico, quella che aveva l'obbligo di curare la esecuzione della cessione, e sia consapevole di detto passaggio, comunica, per mezzo di lettera raccomandata, all'altra Amministrazione, ai fini della prosecuzione della ritenuta mensile, i dati originari concernenti la cessione medesima, nonché il conto delle ritenute eseguite e dei versamenti fatti al cessionario.

## **Art.60**

### **Calcolo delle quote cedute - Casi di riduzione degli emolumenti**

Le quote mensili dello stipendio o del salario di cui si vuol fare la cessione devono essere indicate per importo costante ed in unità di lire (rectius euro)

Nel caso di riduzione dello stipendio o del salario gravato di cessione che obblighi a ridurre le quote mensili da trattenere per detta cessione, tali quote si determinano trascurando le frazioni di lire. (Esso)

---

<sup>1</sup> **Art.14**


### **Dichiarazione dimostrativa dello stipendio o del salario**

Ai fini della liquidazione del prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario, l'interessato deve munirsi di una dichiarazione in duplice esemplare, su apposito modello predisposto dall'Amministrazione del Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato, dalla quale risultino:

- a) nome, cognome e paternità dell'interessato;
- b) la qualifica e l'Amministrazione dalla quale dipende;
- c) l'ammontare dello stipendio mensile, oppure del salario ragguagliato a mese con la norma dell'art. 12 del testo unico, escluso ogni emolumento che non sia valutabile ai fini del trattamento di quiescenza;
- d) le ritenute che per legge gravano mensilmente sullo stipendio o sul salario;
- e) gli eventuali oneri mensili in corso per sequestri, pignoramenti, cessioni, quote di prezzo o canoni d'affitto di case popolari o economiche o per altre cause, con l'indicazione dei creditori.

Detta dichiarazione è rilasciata in carta libera dall'ufficio incaricato della emissione dell'ordine per il pagamento dello stipendio o del salario e deve essere consegnata al titolare dopo che ne sia stata accertata l'identità ovvero deve essere trasmessa, se richiesta, direttamente per posta.

È vietato il rilascio della dichiarazione per stipendi o salari che non siano dovuti a dipendenti dello Stato indicati negli artt. da 6 a 10 del testo unico o che non siano stati sottoposti alla ritenuta per contributo a favore del Fondo, a norma degli artt. 17 o 18 del testo unico medesimo.



#### **Art.61**

##### **Obblighi nei casi di riduzione, sospensione, o cessazione degli emolumenti**

Per gli effetti dell'art. 43 del testo unico richiamato, nell'art. 55 del testo medesimo, l'Amministrazione che provvede al pagamento dello stipendio o del salario gravato di cessione deve dare immediata notizia all'istituto cessionario ovvero all'istituto assicuratore od al fideiussore che si sia surrogato al cessionario, di ogni fatto che determini riduzione, sospensione o cessazione del versamento della quota ceduta, indicando in quest'ultimo caso se si faccia luogo a trattamento di quiescenza.

Ove il cedente cessi dal servizio con diritto a trattamento continuativo di quiescenza, l'ufficio da cui il cedente dipendeva comunicherà in tempo utile, anche ai fini degli obblighi di terzo debitore ceduto, all'ufficio tenuto alla liquidazione della pensione, ovvero all'istituto di previdenza o di assicurazione, le notizie ed i dati necessari affinché si possa disporre per la esecuzione, fin dall'inizio, delle ulteriori ritenute sull'assegno continuativo di quiescenza.

Nel caso di cui al terzo comma dell'art. 43 del testo unico, l'Amministrazione dalla quale dipendeva il cedente, ovvero l'istituto di previdenza o di assicurazione, prima di pagare l'indennità o il capitale assicurato dovuto, deve attendere che l'istituto cessionario, ovvero l'istituto assicuratore o il fideiussore che si sia surrogato al cessionario, indichi la somma da trattenersi sull'indennità o sul capitale assicurato fino alla concorrenza del residuo debito per cessione.

#### **Art.62**

##### **Facoltà del cessionario di compiere atti in sostituzione del cedente e di esercitare diritti sul Fondo indennità impiegati**

Il cessionario di quote di stipendio o di salario ha facoltà di compiere in sostituzione dell'impiegato o del salariato debitore gli atti necessari per la liquidazione dell'assegno di quiescenza ed altre indennità, ove il debitore non provveda entro un termine fissatogli con apposita diffida.

Il cessionario può far valere, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto-legge 8 gennaio 1942, n. 5, convertito nella legge 2 ottobre 1942, n. 1251, i suoi diritti sul pagamento dell'indennità o parte dell'indennità che si effettuò direttamente al cedente dal Fondo per le indennità agli impiegati istituito col detto decreto, nel caso che la risoluzione del rapporto d'impiego avvenga prima che sia estinta la cessione.

#### **Art.63**

##### **Somma cedibile da parte di determinati personali non aventi assegni fissi e continuativi**

Per le cessioni consentite ai sensi dell'art. 57 del testo unico dai ferrovieri dipendenti dallo Stato e dagli operai dello Stato che non godono di un assegno fisso e continuativo, fermi restando i requisiti della stabilità nel rapporto d'impiego o di lavoro e del diritto al trattamento di quiescenza, la somma cedibile sugli stipendi o sui salari è ragguagliata al prodotto dello stipendio o del salario giornaliero che si percepisce al tempo della domanda del prestito moltiplicato per il numero delle giornate lavorative di un anno.

#### **Art.64**

##### **Notificazione di atti riguardanti i personali di cui all'articolo precedente**


Gli atti di cessi ne di cui all'articolo precedente nonché i sequestri ed i pignoramenti a carico dei ferrovieri e operai dello Stato ivi indicati devono essere notificati, a mezzo di ufficiale giudiziario, ai capi di ufficio o stabilimento dai quali i ferrovieri e gli operai dipendono.

Dei provvedimenti adottati i detti capi di ufficio o stabilimenti devono informare l'Amministrazione centrale competente.

#### **Art.66**

##### **Assenso per superare il prescritto limite nel concorso di cessione e delegazione**

Perché possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario o della pensione a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario o della pensione.



**Art.68****Uffici tenuti ai conti delle quote di emolumenti vincolate**

Gli uffici che ordinano il pagamento degli stipendi, dei salari o delle pensioni e quelli che provvedono alla esecuzione del pagamento devono tenere in evidenza in apposito registro, i conti dei sequestri, dei pignoramenti, delle cessioni e delle delegazioni.

**Art.71****Divieto di fornire a terzi notizie riguardanti atti di cessione**

L'ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato e gli uffici che intervengono nella esecuzione degli atti di cessione di stipendi o di salari non possono fornire notizie riguardanti gli atti medesimi a qualsiasi persona od istituto, all'infuori del cedente o del cessionario, anche se investiti di speciale rappresentanza.


Qualsiasi notizia o comunicazione deve essere data per iscritto al cedente o alla sede centrale dell'istituto cessionario, in conformità alle risultanze degli atti.

\*\*\*\*\*

In ordine poi alla quota cedibile, diversamente da quanto opinato da taluni istituti mutuatori o società di finanziamento o istituti di credito, si fa presente che il limite per la concessione di cessioni è pari al quinto degli emolumenti aventi carattere di ripetività e ricorrenza, con esclusione, quindi, della tredicesima mensilità che rappresenta un assegno una tantum che non può essere ragguagliato a dodicesimi ai fini della determinazione della quota cedibile (Circolare del 13 marzo 2006, n. 13/RGS).

**Il Direttore Area Gestione Risorse Umane**

*dott. Francesco Lippolis*



Allegati:

- A) Domanda di finanziamento
- A/1) Autorizzazione del dipendente
- B) Prima Dichiarazione dell'Azienda per Istituto mutuante
- B/1) Seconda Dichiarazione dell'Azienda per Istituto mutuante
- C) Istruzioni per il reperimento della rilevazione tassi legge sull'usura

**DOMANDA DI FINANZIAMENTO**

(compilazione a cura del dipendente)

Cognome e nome .....

Nato/a a .....prov.-..... il .....

Codice fiscale .....

Residente a .....prov. ....

Via/piazza ..... cap .....

Tel/fax ..... e mail .....

Eventuale domicilio .....

**CHIEDE**

\_\_\_ **CESSIONE (art. 1, c. 137, legge n° 311/04)**  
in 60 120 RATE (barrare le caselle di interesse)

\_\_\_ **PRESTITI EX LEGE 656/60**  
in 12 RATE " " "

\_\_\_ **PRESTITO / DELEGAZIONE CONVENZIONALE**  
in 12 24 36 120\* RATE " " "

\* solo nell'ipotesi di convenzioni stipulate contenenti tale clausola

(la parte sottostante deve essere compilata dall'Istituto mutuante)

IMPORTO erogato: € .....IMPORTO globale ceduto: € .....

SPESE complessive: € .....TAN: ..... ISC/TAEG:.....

INTERESSI complessivi: € .....

ESTINGUIBILE in n. .... rate mensili di €..... (a decorrere dalla data di comunicazione successiva alla effettiva concessione del prestito)


GARANZIA DEL PRESTITO\* .....

REVOCA altro finanziamento in corso di euro mensili ..... scad.za .....  
contratto con .....  
(sarà cura dell'Istituto o della Banca presso la quale il debito sarà estinto, comunicare i dati dell'avvenuta estinzione)

DATA

\* - allegare copia della garanzia.

TIMBRO ISTITUTO MUTUANTE





Con la presente si autorizza l'Ufficio che amministra:

.....

- a trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili l'importo di € ..... dopo la tempestiva comunicazione dell'Istituto mutuante o della Banca a prestito concesso.
- ad effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che al sottoscritto sia garantita la conservazione della metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, escludendo dal calcolo il trattamento di famiglia e a trattenere le quote rimanenti all'atto del ripristino delle spettanze.

Il richiedente altresì:

- chiede alla propria amministrazione di effettuare il versamento delle rate trattenute a:..... sul c/c bancario / postale n.....
- si impegna a comunicare tempestivamente alla società finanziaria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito;
- autorizza la Società Finanziaria ad avvalersi nei propri confronti, per le rate rimaste in evase, nei modi e nelle sedi opportune previste dalla legge.

DATA

FIRMA

(L'autentica sottostante è obbligatoria)

La presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza:

Cognome e nome .....

Qualifica.....Ufficio ..... Data .....

TIMBRO E FIRMA





A.....  
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO GIURIDICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da:

Cognome e Nome .....

Nato a ..... prov: ..... il .....

Residente a ..... cap ..... prov. ....

Via/piazza .....

Codice fiscale .....


SI DICHIARA CHE IL SUINDICATO DIPENDENTE

- ricopre la qualifica di .....liv.....area.....pos.ne.....
- è in servizio dal ... .. e alla data odierna, da complessivi anni/mesi/giorni ... .. di servizio continuato e nell'attuale posizione sarà collocato in pensione il .....
- fruisce/non fruisce di aspettative od altri istituti senza assegni .....
- è/non è in atto provvedimento disciplinare o fatto che determina cessazione o riduzione anche parziale della retribuzione.
- Altre annotazioni:

.....  
.....  
.....  
.....

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE



A.....  
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da

Cognome e Nome .....

Nato a ..... prov. .... il .....

Codice fiscale .....

Qualifica ..... livello ..... area ..... posizione .....

SI DICHIARA CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE E' COSI' COMPOSTA:

- 1 - Retribuzione netta € .....  
(comprensiva di stipendio, ria, ex iis)
- 2 - Indennità fisse e continuative nette € .....
- 3 - Altre indennità nette € .....

\* ritenute previdenziali, assistenziali ed erariali

Sullo stipendio gravano le seguenti ritenute mensili:

- a) - Assegni alimentari /mantenimento  
ritenute cautelari €.....
- b) - Debiti di Stato €.....
- c) - Pignoramenti n. .... €.....
- d) - Cessione ..... €..... scadenza .....
- e) - Prestito ..... €..... scadenza .....
- f) - Altre delegazioni per un totale di €.....

Questa Amministrazione(\*\*) si impegna ad effettuare, con cadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro ..... - mensili - per n..... rate, il relativo versamento verrà effettuato mediante procedure automatiche dal Sistema Informativo Integrato.

Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

(\*\*) - per Amministrazione si intende quella che cura direttamente il pagamento del trattamento economico stipendiale (c.d. ordinatore primario di spesa), ovvero in via indiretta (c.d. ordinatore secondario di spesa).

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

N.B. non verrà concesso nulla osta per ulteriori richieste contemporanee e fino all'esito della presente domanda.



Istruzioni per il reperimento della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura:


Entrare nel sito del MEF ([www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it))

posizionarsi e cliccare in sequenza su:

- ORGANIGRAMMA
- DIPARTIMENTO DEL TESORO
- AREE DOCUMENTALI
- PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI
- DECRETO TASSI USURA

La Banca d'Italia rileva, così come prescritto dalla legge antiusura, i tassi medi praticati in relazione alle diverse tipologie di crediti e, sulla base di questi, i livelli oltre i quali si incorre in operazioni usuarie.

Per non essere qualificati come illegali i tassi: in base all'articolo 2, comma 4 della legge 108/1996, non devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento (fissato, ad esempio, per il secondo trimestre dell'anno in corso, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 5.000 euro al 33,14% e per quelli oltre 5.000 euro al 17,79%.





REGIONE PUGLIA



# Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari

DIREZIONE AREA GESTIONE RISORSE UMANE

---

Prot. n. \_\_\_\_\_

Bari, li \_\_\_\_\_

**Oggetto: Trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante l'ISTITUTO della DELEGAZIONE – Oneri a carico degli istituti delegatari – ISTRUZIONI OPERATIVE**

## **1. ASPETTI GENERALI**

L'azione di tutta la Pubblica Amministrazione è rivolta necessariamente al perseguimento dell'interesse pubblico affidato, di volta in volta, dall'ordinamento sulla base dei principi e degli obiettivi individuati dal Legislatore.


Cosicché, i poteri di supremazia della Pubblica Amministrazione nei confronti degli altri soggetti giuridici trovano fondamento e limite nella legge che, per le considerazioni qui d'interesse, deve funzionalmente indicare le risorse umane, finanziarie e strumentali destinate alla realizzazione dell'interesse pubblico perseguito.

E', infatti, il principio di legalità che permea e caratterizza l'attività dei soggetti pubblici. Conseguentemente, le risorse affidate, derivanti in larga parte dalla collettività attraverso la fiscalità generale, non possono essere utilizzate liberamente al di fuori dei fini alla cui realizzazione sono destinate.

Il corollario di tale considerazione è che un'attività svolta dalla pubblica amministrazione, qualora non rientrasse direttamente nell'interesse pubblico prefissato – ancorché attività perfettamente lecita e magari idonea a procurare un'utilità verso una platea, anche ampia, di soggetti – non può essere svolta gravando sulle risorse pubbliche, proprio perché queste sono deputate alla realizzazione di obiettivi specifici di natura pubblica.

Una siffatta attività, dunque, per essere attuata senza incidere sulle risorse pubbliche, sempreché compatibile con i compiti d'istituto, deve contemplare il ristoro integrale degli oneri sostenuti dall'Amministrazione, in modo da mantenere intatte le risorse alla stessa assegnate dalla legge e vincolate, come più volte ricordato, al perseguimento dell'interesse istituzionale affidato.

Va da sé che è l'esistenza di una copertura legislativa, avente pure valenza finanziaria, ad indirizzare l'Amministrazione nell'utilizzazione appropriata e pertinente delle risorse affidate, rispettando, così, il principio di buon andamento contemplato all'articolo 97, primo comma, della Costituzione.



## **2. PREMESSA**

Come noto, al ricorrere di determinati presupposti, il dipendente pubblico può avvalersi dell'istituto della delegazione di pagamento per corrispondere le somme dovute al proprio creditore, in virtù degli obblighi assunti con lo stesso a seguito della stipula di un contratto di assicurazione o di un contratto di finanziamento.

In altri termini, il dipendente pubblico può provvedere, avvalendosi della delegazione di pagamento, sia alla corresponsione dei previsti premi di assicurazione sia al rimborso rateale del finanziamento ottenuto.

A tale riguardo, non sembra superfluo precisare, con particolare riferimento ai contratti di finanziamento, che la delegazione di pagamento non va confusa con la cessione del quinto dello stipendio. Anzi, la delegazione consente, al dipendente che ha in corso la cessione del quinto, di accedere (nel rispetto di determinate condizioni) ad un ulteriore finanziamento, lasciando invariato il piano di rimborso realizzato attraverso la predetta cessione stipendiale.

Con la presente circolare si intende aggiornare e rendere più snello il procedimento amministrativo concernente le richieste di delegazione di pagamento, nonché precisare e definire la misura degli oneri dovuti all'Azienda Sanitaria a fronte dell'attività prestata.

## **3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO**

La delegazione di pagamento trova la sua disciplina, per gli aspetti qui di interesse, principalmente negli articoli 1269 e seguenti del codice civile e nelle previsioni del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, recante l'approvazione del Testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni.


In sintesi, secondo lo schema delineato dall'articolo 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell'ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare o di promettere di pagare una somma di denaro ad un terzo suo creditore (delegatario).

Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato è definito rapporto di provvista – spesso già preesistente alla delegazione – mentre quello tra delegante e delegatario è qualificato rapporto di valuta.

Il secondo comma dell'articolo 1269 c.c. precisa che il delegato, ancorché debitore del delegante, non è tenuto ad accettare l'incarico, per cui l'assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario.

Il successivo articolo 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l'obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.

Volendo calare la suddetta struttura giuridica nelle fattispecie oggetto della presente circolare, la delegazione di pagamento è l'incarico che il dipendente pubblico affida alla Amministrazione di appartenenza – a fronte degli emolumenti spettanti per la prestazione di lavoro e a condizione che la stessa accetti di obbligarsi – di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione, in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione. Tale fattispecie è generalmente qualificata come "delegazione convenzionale".



Più nello specifico, avvalendosi della delegazione convenzionale, il dipendente pubblico in concreto può:

- pagare i premi delle assicurazioni sulla vita o per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria;
- pagare le rate dei prestiti ottenuti in virtù di un contratto di finanziamento.

A fianco alla delegazione convenzionale, l'articolo 58 del D.P.R. n. 180/1950 prevede delle puntuali ipotesi di delegazione di pagamento per le quali l'Amministrazione è tenuta, una volta accertata la sussistenza dei presupposti di legge, a dare senz'altro esecuzione alla richiesta, non avendo spazio alcuno per una valutazione discrezionale.

In dette ipotesi, si è in presenza della figura individuata anche come "delegazione legale" che riguarda, in particolare, le trattenute concernenti il pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari od economici. Nella delegazione legale rientra pure la delega a favore di organizzazioni sindacali relativamente al pagamento delle quote associative.

La distinzione tra delegazioni legali, per le quali esiste un obbligo di legge all'esecuzione, e delegazioni convenzionali, soggette all'esercizio del potere discrezionale dell'Amministrazione, comporta, sotto il profilo procedimentale, un diverso trattamento.


Infatti, per le prime (delegazione legale) il servizio va reso gratuitamente, mentre, per le seconde (delegazione convenzionale), una volta assentite, scatta in capo all'Amministrazione l'obbligo di recuperare i costi amministrativi sostenuti, non potendo siffatti oneri gravare sulle spese di funzionamento della stessa Amministrazione in assenza di una specifica previsione di legge. Considerato, poi, che le somme trattenute al dipendente sono versate direttamente al delegatario – il quale, in ultima istanza, è il beneficiario del pagamento – e la necessità di attivare con il medesimo delegatario procedimenti volti al riscontro dei versamenti attraverso anche uno scambio di informazioni, gli oneri di cui trattasi incombono in capo a quest'ultimo.

Per quanto attiene alla delegazione di pagamento convenzionale, inoltre, è opportuno ricordare sin d'ora come il D.P.R. n. 180/1950, per tutti i dipendenti pubblici, fissa una serie di limiti, soprattutto quantitativi. In effetti, non va dimenticato che detto strumento di pagamento può cumularsi alla cessione del quinto dello stipendio, potendo giungere ad incidere significativamente sull'ordinaria capacità reddituale del dipendente (il cumulo dei due istituti può comportare una riduzione del 40% dello stipendio netto, ulteriormente elevabile in presenza di circostanze eccezionali).

Ciò precisato, come accennato in Premessa, esigenze di semplificazione amministrativa, non disgiunte dalla naturale maturazione della necessità di una rivisitazione delle attuali fasi procedurali, hanno imposto di addivenire alla emanazione della presente circolare, in modo da diramare nuove e più organiche istruzioni in materia, superando così le indicazioni nonché le problematiche risultanti dalla stratificazione di regole e comportamenti avvenuta nel tempo, a causa del succedersi, oltre al parziale sovrapporsi, di prassi non perfettamente agganciate alla normativa vigente.

Da ultimo, non va dimenticato che, sebbene delegazione di pagamento e cessione del quinto dello stipendio abbiano una struttura in qualche modo simile, si tratta, in realtà, di figure giuridiche diverse.

Difatti, la cessione del quinto non è soggetta ad accettazione da parte dell'Amministrazione e, di norma, la delegazione va ad aggiungersi ad una cessione dello stipendio in atto. Neppure



va trascurato che i presupposti e i limiti, tra cessione dello stipendio e delegazione, sono in larga parte differenti.

#### **4. CONDIZIONI PER FRUIRE DELLA DELEGAZIONE CONVENZIONALE**

La possibilità per il dipendente pubblico di avvalersi dello strumento della delegazione convenzionale di pagamento è legata, dunque, al ricorrere di taluni presupposti e soggetta ad una serie di limiti, fissati perlopiù direttamente dalla legge.

Quanto ai presupposti, oltre ovviamente all'esistenza di un rapporto di impiego pubblico, la delegazione di pagamento deve avere ad oggetto un contratto di assicurazione oppure un contratto di finanziamento.

Nel caso di assicurazione, il contratto deve essere finalizzato a risarcire, in tutto o in parte, i danni cagionati da eventi legati alla vita umana (assicurazione contro gli infortuni, assicurazione sulla vita, et similia) oppure a coprire i rischi professionali derivanti dall'attività lavorativa svolta o anche, infine, a costituire una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria. Pertanto, devono ritenersi escluse altre tipologie di polizze aventi lo scopo di coprire rischi connessi a "beni materiali" in senso lato, quali, ad esempio, le assicurazioni sulla responsabilità civile per gli autoveicoli (cd. "R.C. auto"), contro l'incendio o il furto relativamente all'autoveicolo o all'abitazione, contro eventi atmosferici, sui crediti, eccetera.

Nell'ipotesi di finanziamento – essendo normalmente un negozio non finalizzato, ma destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità – di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il contratto, salvo che il delegante non intenda avvalersi della possibilità di oltrepassare, nel caso di concorso con la cessione dello stipendio, la quota di un quinto al netto delle ritenute di legge, fermi restando gli altri limiti legali. In quest'ultima evenienza, per tutelare il dipendente da un eccessivo indebitamento, l'Amministrazione dovrà valutare con molto rigore le richieste pervenute – che l'interessato avrà cura di giustificare e documentare convenientemente – escludendo quelle fondate su motivi non ritenuti meritevoli di tutela. Senza alcuna pretesa di esaustività e solamente a carattere orientativo, si ritiene non possano trovare accoglimento le richieste di finanziamento concernenti l'acquisto di beni di largo consumo o voluttuari, le spese per le vacanze, gli esborsi per i giochi e pronostici in generale, mentre appaiono più meritevoli di positiva considerazione le richieste volte a sostenere spese, afferenti anche ai propri familiari, per gli studi universitari, per i viaggi legati ad esigenze di salute, per il reintegro di perdite patrimoniali impreviste ed imprevedibili (incidenti domestici, calamità naturali, eccetera).

In ogni caso, l'Amministrazione, per le delegazioni di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente (quali, ad esempio, la durata del prestito ed il tasso di interesse).

In entrambe le tipologie sopra tracciate per grandi linee – delegazioni per contratti di assicurazione e delegazioni per contratti di finanziamento – occorre che il contratto sia stato stipulato con uno dei soggetti elencati all'articolo 15 del D.P.R. n. 180/1950 e di seguito riproposti:

- a) istituti di credito o di previdenza costituiti tra impiegati e salariati delle pubbliche amministrazioni (casse mutue, casse sovvenzioni ed istituti similari);
- b) società di assicurazioni legalmente esercenti l'attività;



c) istituti e società esercenti il credito, con esclusione delle società di persone, nonché le casse di risparmio e i monti di credito su pegno.

Inoltre, soprattutto per ragioni di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa, la richiesta di delegazione non può avere ad oggetto, comunque, un periodo inferiore a dodici mesi.

Di converso, per i contratti di finanziamento – fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giusta previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 – la durata massima assentibile è di dieci anni.

Sempre in relazione ai contratti di finanziamento, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento – fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio – non può eccedere il rimanente periodo del contratto di lavoro, per il personale a tempo determinato, o, comunque e per tutto il personale, il momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza. Le suddette prescrizioni, esplicitamente poste per la cessione del quinto dello stipendio, sono indubbiamente applicabili anche per i contratti di finanziamento in discorso, per i quali si richiede di avvalersi della delegazione di pagamento.

Ulteriore presupposto per la delegazione convenzionale di pagamento è l'esistenza, a monte, di una convenzione tra l'Amministrazione e gli istituti interessati nella quale, tra i vari aspetti, sia in particolare specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi, unitamente alla indicazione delle modalità di versamento ed ai consequenziali obblighi.


Per quanto concerne i limiti della delegazione convenzionale, si evidenzia:

- la quota totale delegabile non può superare un quinto dello stipendio mensile al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale (articoli 5 e 65 del D.P.R. n. 180/1950);
- in caso di concorso della delegazione convenzionale con la cessione del quinto dello stipendio o con le delegazioni legali (pagamento di quote di prezzo o di pigione di alloggi popolari, eccetera), il totale delle somme trattenute non può, ordinariamente, superare il 40 % dello stipendio mensile, al netto delle ritenute di legge a titolo previdenziale e fiscale, salvo casi straordinari che l'Amministrazione di appartenenza del dipendente è chiamata a valutare, fornendo uno specifico e motivato assenso (articolo 70 del D.P.R. n. 180/1950 e articolo 66 del D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895). Corre l'obbligo di sottolineare che il rilascio dell'assenso in questi casi deve ritenersi vincolato all'effettiva sussistenza di situazioni del tutto eccezionali e straordinarie.

## **5. CONVENZIONI**

La percorribilità della delegazione di pagamento, come esposto, è subordinata all'esistenza di una convenzione stipulata tra l'istituto delegatario e l'Amministrazione che, dal canto suo, dovrà verificare, prima di addivenire alla sottoscrizione, la presenza ed il rispetto di una serie di clausole ed elementi.

A carattere generale, le convenzioni, oltre a contenere i dati e gli elementi idonei ad identificare univocamente le parti contraenti (denominazione, sede, codice fiscale e, per gli istituti e le società esercenti il credito, numero d'iscrizione all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come sostituito



dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141) e le persone legittimate alla sottoscrizione, dovranno evidenziare esplicitamente la loro durata e il divieto del rinnovo tacito, nonché disciplinare compiutamente la facoltà di recesso.

Inoltre, le convenzioni dovranno prevedere che:

- in caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito delle trattenute per recupero di crediti erariali, ai sensi dell'articolo 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, ovvero di trattenute operate d'ufficio per morosità, in virtù delle previsioni recate dagli articoli 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950, ovvero ancora di trattenute effettuate in base ad altre disposizioni di legge, la quota stipendiale derivante dalla delegazione convenzionale continua ad essere trattenuta, purché al delegante sia garantita la spettanza di metà dello stipendio netto, calcolata prima della riduzione;
- l'Amministrazione non risponde per inadempienza nei confronti del delegatario in presenza di azioni giudiziarie sugli stipendi;
- per quanto non disciplinato dalla convenzione stessa, si applicano le prescrizioni di legge ed, in particolare, i limiti recati dal D.P.R. n. 180/1950;
- il delegatario assume l'obbligo di versare gli oneri amministrativi nella misura e secondo le modalità determinate dall'Amministrazione, in aderenza alle indicazioni contenute nella presente circolare;
- nel caso dell'esistenza di un'altra delegazione convenzionale in corso, l'Amministrazione darà seguito alla nuova delegazione convenzionale soltanto dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione sull'avvenuta estinzione del debito dante causa alla precedente delegazione.

Per agevolare gli Uffici interessati, sono stati predisposti ed uniti alla presente circolare due schemi di convenzioni-tipo, uno concernente i contratti di finanziamento (Allegato A) e l'altro le polizze assicurative (Allegato B).


## **6. TRATTAZIONE DELLE ISTANZE DI DELEGAZIONE CONVENZIONALE**

Le istanze di delegazione di pagamento – redatte avvalendosi dei fac-simile uniti alla presente circolare per l'ipotesi di finanziamento (Allegato C) e per l'ipotesi di assicurazione (Allegato D) – vanno presentate, dal delegatario o direttamente a cura dell'istante, agli Uffici preposti alla trattazione delle istanze.

L'Amministrazione, in primo luogo, verificherà l'esistenza dei requisiti soggettivi dell'istante nonché il rispetto delle clausole previste nella vigente convenzione stipulata con l'istituto delegatario.

Segnatamente per le delegazioni concernenti un contratto di finanziamento, dovrà essere verificato, oltre all'aspetto formale costituito essenzialmente dalla completezza e correttezza dei dati indicati, il rispetto dei seguenti elementi:

- il tasso effettivo globale medio (TEG, da taluni indicato, impropriamente, anche come TEGM) praticato dall'istituto finanziario non deve superare la metà di quello indicato nel decreto – adottato ogni trimestre, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – recante la rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura;
- la quota oggetto della delegazione non può eccedere il quinto dello stipendio, salvo ipotesi del tutto eccezionali, debitamente motivate e documentate;



- il concorso di una cessione del quinto dello stipendio e di altre delegazioni di pagamento non può, in ogni modo, comportare una riduzione dello stipendio, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali, superiore alla metà;
- l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi elencati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa);
- l'insussistenza di trattenute sulle stipendio scaturenti dalla concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un prestito ottenuto ai sensi della legge 29 giugno 1960, n. 656, recante la disciplina dei piccoli prestiti erogati da parte delle casse mutue o sovvenzioni ministeriali e di istituzioni similari.

Invece, per le delegazioni di pagamento discendenti da una polizza assicurativa, ferma restando la necessità del rispetto della convenzione sottostante, l'esame da condurre è più circoscritto, essendo la verifica, fundamentalmente, volta ad accertare:

- l'oggetto del contratto che, come già esplicitato, deve riguardare la tutela della persona umana, dei rischi professionali ovvero la costituzione di una posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria;
- il rispetto dei limiti quantitativi per le trattenute fissati dal D.P.R. n. 180/1950.

Esperiti i controlli di rito, la delegazione, recante la firma del delegante autenticata dal dirigente responsabile dell'area gestione risorse umane o suo delegato, va trasmessa d'ufficio in duplice esemplare all'ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio, il quale, a sua volta, ha l'onere di inoltrare un esemplare al delegatario e, infine, l'obbligo di provvedere ad operare la trattenuta indicata ed a versarla, detratti gli oneri amministrativi, al medesimo delegatario secondo le modalità previste nella delegazione e nella convenzione.

Per quanto riguarda le delegazioni per contratti di finanziamento, occorre precisare sin d'ora che la trattenuta ed il susseguente versamento a favore dell'istituto delegatario mutuante potranno avvenire soltanto dopo l'acquisizione dall'istituto delegatario stesso dell'attestazione sull'effettiva avvenuta somministrazione del finanziamento al dipendente (articolo 26 del D.P.R. n. 180/1950). A tale riguardo, sarà interesse e cura del medesimo istituto delegatario darne dimostrazione alla competente Amministrazione.


E' appena il caso di precisare che per il perfezionamento della delegazione occorre, in ogni modo, la previa accettazione formale da parte del delegatario.

La delegazione, una volta completa in tutti i suoi elementi, va trasmessa, al competente Ufficio ordinatore del pagamento dello stipendio.

## **7. DETERMINAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI**

L'esecuzione delle delegazioni convenzionali di pagamento costituisce, da un lato, un vantaggio per il dipendente e per l'istituto delegatario – entrambi garantiti nella regolarità dei pagamenti e affrancati, in varia misura, da adempimenti amministrativi e transazioni finanziarie – rappresentando nel contempo, però, un onere amministrativo per la finanza pubblica che deve essere ristorato, in considerazione dell'inevitabile e consequenziale impiego di risorse umane e strumentali, specialmente informatiche, da parte dell'Amministrazione.

Ciò posto, con l'obiettivo di superare un'impostazione troppo generica e legata pressoché esclusivamente a circostanze esterne, si deve procedere ad una rivisitazione degli oneri amministrativi in misura più puntuale, tenendo conto di una serie di elementi connessi alle



attività espletate per processare le delegazioni di pagamento (numero dei dipendenti utilizzati, relativi tempi di lavoro e propedeutica formazione; incidenza dell'attività amministrativa prestata e ricadute sulle spese di funzionamento, anche in relazione alle diverse tipologie di delegazione convenzionale; spese di investimento, specialmente di natura informatica; oneri generali e spese di spedizione; eccetera).

Le analisi svolte hanno fatto emergere la necessità, per rafforzare la correlazione tra oneri amministrativi effettivamente sopportati dall'Amministrazione e ristoro da parte degli istituti delegatari, di rimodulare adeguatamente il contributo posto a carico di questi ultimi.

In primo luogo, è apparsa ineludibile l'esigenza di operare una separata individuazione degli oneri amministrativi discendenti dalle attività istruttorie e valutative iniziali, consequenziali alla richiesta di avvalersi della delegazione convenzionale di pagamento. I suddetti oneri, essendo strettamente connessi ad attività propedeutiche aventi un significativo impatto amministrativo, devono essere versati, a ragion veduta, eminentemente in un'unica soluzione, in occasione della prima trattenuta operata in virtù della delegazione. Ciò nondimeno, essendo tali attività propedeutiche e funzionali all'attivazione delle trattenute stipendiali, una parte degli oneri in questione è stata ripartita forfetariamente sugli importi dovuti ogni mese.

In secondo luogo, per evidenti ragioni di semplificazione della riscossione, si è affermata l'esigenza che il versamento degli oneri amministrativi sia effettuato dall'Istituto concedente la delegazione per mezzo dell'Amministrazione che procede materialmente alla trattenuta nei confronti del dipendente, attraverso la ritenzione sulla medesima trattenuta delle somme dovute dall'istituto delegatario ed il loro successivo immediato riversamento all'entrata del bilancio della ASL.

In terzo luogo, il diseguale impatto sull'attività amministrativa delle diverse tipologie di delegazioni convenzionali – considerato in modo non disgiunto dalla valutazione circa la diversa valenza e rilievo sociali del sottostante rapporto di valuta – hanno condotto a differenziare l'onere in discorso, a seconda la delegazione attenga a contratti di finanziamento oppure a rapporti assicurativi. Infatti, il contratto di assicurazione sulla vita, ad esempio, è connotato da una fase istruttoria meno complessa e da più semplici adempimenti di riscontro nel corso del tempo, per cui i costi amministrativi risultano, a ben vedere, significativamente minori. Invero, la trattenuta costituita dal premio è operata in modo costante sino alla scadenza della polizza e assai raramente implica, oltre al conseguente riversamento ed ai necessari obblighi di rendicontazione, l'espletamento di ulteriore attività amministrativa. Nell'ipotesi di finanziamento, invece, occorre procedere anche a verifiche periodiche (ad esempio, per il rispetto delle soglie convenzionalmente previste) nonché a non infrequenti interventi di aggiornamento e variazione dati, generalmente, dietro richiesta degli istituti delegatari (variazione dei tassi, cessioni, eccetera). Quest'ultima circostanza è idonea a giustificare, nel caso di contratti di finanziamento, una più elevata misura degli oneri amministrativi da porre a carico degli istituti delegatari.

Per evidenti ragioni di semplificazione procedimentale, tuttavia, la misura degli oneri in questione, anziché essere fissata e collegata in modo puntuale alle varie attività aggiuntive singolarmente considerate e rilevate, è stata determinata necessariamente in modo forfetario, ripartita e conglobata in quella dovuta mensilmente per le operazioni di versamento.

Ciò precisato, sulla scorta delle analisi e degli approfondimenti condotti, sono stati rideterminati gli oneri amministrativi, esposti nella tabella appresso riportata, che gli istituti delegatari sono tenuti a rifondere per ciascuna delegazione convenzionale a far data dal 1°



gennaio 2012, tanto in caso di delegazioni di nuova attivazione, quanto per quelle già in essere.

<b>Tipologia delegazione</b>	<b>Attività</b>	<b>Onere (euro)</b>	<b>Periodicità</b>
Contratti di finanziamento	Ricezione istanze ed istruttoria	<b>€ 18,00</b> (diciotto/00)	una tantum
	Trattenute, verifiche periodiche, variazioni, versamenti e rendicontazione	<b>€ 2,05</b> (due/05)	mensile
Contratti di assicurazione e contribuzioni per posizioni previdenziali integrative	Ricezione istanze ed istruttoria	<b>€ 9,00</b> (nove/00)	una tantum
	Trattenute, versamenti e rendicontazione	<b>€ 0,65</b> (zero/65)	mensile

Fonte di riferimento per gli oneri amministrativi: <Circolare n. 1 Ragioneria Generale dello Stato del 17 gennaio 2011>

Ogni due anni, gli importi esposti in tabella sono soggetti a valutazione, per il loro eventuale aggiornamento in aumento o in diminuzione, in relazione alle variazioni intervenute degli oneri amministrativi sostenuti per le attività connesse alle delegazioni convenzionali.

## **8. MODALITA' DI VERSAMENTO E CONTROLLI**


In un'ottica di semplificazione degli adempimenti amministrativi da espletare, tanto a carico degli istituti delegatari quanto dell'Amministrazione, a far data dalla mensilità di gennaio 2012, il versamento degli oneri dovuti, a seguito dell'attivazione delle delegazioni di pagamento, non va più eseguito dagli istituti delegatari interessati a mezzo bollettino di conto corrente postale.

Il versamento va effettuato, previa ritenzione della quota degli oneri amministrativi relativi, da operare, attraverso il sistema paghe, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'istituto delegatario.

Pertanto, una volta operata la trattenuta sulle competenze mensili del dipendente, deve provvedere a computare dalla stessa gli oneri amministrativi, al fine di poterne eseguire il riversamento al pertinente capitolo dell'entrata del bilancio della Azienda Sanitaria.

Nello specifico, il suddetto riversamento dovrà essere effettuato contestualmente alla ritenzione degli oneri e dovrà affluire ai capitoli specifici dell'entrata del bilancio della ASL, opportunamente differenziati tra delegazioni per finanziamenti e delegazioni per assicurazioni:

- conto bilancio n. \_\_\_\_\_ - *“Contributi dovuti per la riscossione e il versamento delle rate di rimborso dei mutui contratti dai dipendenti statali da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*;
- conto bilancio n. \_\_\_\_\_ - *“Contributi rivenienti dall'attività di riscossione e versamento dei premi assicurativi e dei contributi previdenziali integrativi a carico dei dipendenti, da estinguere mediante l'istituto della delegazione di pagamento”*;




Con modalità telematiche, gli istituti delegatari, per quanto attiene ai dati di loro specifico interesse, riceveranno mensilmente un prospetto con l'elencazione dei dipendenti ai quali è stata operata la trattenuta in esecuzione delle delegazioni convenzionali e, conseguentemente, la commisurazione dei relativi oneri amministrativi.

## **9. ASPETTI FISCALI E INDICAZIONI FINALI**

In merito agli aspetti fiscali concernenti le convenzioni, si evidenzia che le stesse sono esenti dall'imposta di bollo (articolo 47 del D.P.R. n. 180/1950) e sono soggette alla registrazione solamente in caso d'uso (articolo 6 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131). Nel caso di richiesta di registrazione, l'imposta di registro è esclusivamente a carico della parte richiedente (articolo 39 e articolo 57, comma 7, del D.P.R. n. 131/1986).

Giova ricordare che l'esistenza della convenzione è un presupposto per l'esecuzione delle delegazioni collegate, per cui il venir meno della stessa comporta inevitabilmente per il delegatario l'impossibilità di poter attivare nuove delegazioni di pagamento.

**Il Direttore Area Gestione Risorse Umane**  
*dott. Francesco Lippolis*



Allegati:

- A) Schema di convenzione-tipo relativo a contratti di finanziamento
- B) Schema di convenzione-tipo relativo a contratti di assicurazione
- C) Fac-simile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di finanziamento
- D) Fac-simile di istanza di delegazione di pagamento per i contratti di assicurazione

**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER CONTRATTI DI FINANZIAMENTO**

.....  
..... (codice fiscale .....), di seguito  
"Amministrazione", nella persona di .....  
....., nato il ..... a ....., in qualità di  
.....

**e**

..... con sede legale in  
..... (codice fiscale  
..... e iscrizione all'albo degli intermediari finanziari  
al n. ....), di seguito "Istituto", nella persona di  
....., nato il ..... a  
....., in qualità di  
.....


**premesse che**

- l'Istituto concede finanziamenti ai dipendenti ....., da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- i suddetti prestiti non sono garantiti dall'Amministrazione;
- i suddetti prestiti devono essere idoneamente garantiti dai rischi elencati all'art. 32 del D.P.R. n.180/1950;
- l'Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

**visti**

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

**convengono e stipulano quanto segue**



## **Art. 1**

L'ASL di Bari autorizza, i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico, ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

Si precisa, quindi, che la quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non superiore al singolo quinto delle competenze mensili.

## **Art. 2**

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni anche di durata decennale.

Eventuali richieste di rinnovo saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

## **Art. 3**

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'ASL di Bari a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

## **Art. 4**

I versamenti delle trattenute verranno operati dai competenti uffici della ASL di Bari, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN ..... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.



## **Art. 5**

L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla Circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere, "una tantum" l'onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 18,00 (euro diciotto/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

## **Art. 6**

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema paghe della ASL di Bari, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all'Istituto.

## **Art. 7**

Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con un Istituto diverso, dovrà richiedere al precedente cessionario il conto del residuo debito.

Agli atti dell'Amministrazione, dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del prestito.

L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

## **Art. 8**

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall'avvenuta cessazione.



## Art. 9

E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 10.

## Art. 10

La presente convenzione entra in vigore il ..... e si intende valida fino al ..... con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 11, 12 e 13.

## Art. 11

L'Istituto si impegna ad espletare la sua attività direttamente o per il tramite di agenti in attività finanziaria vincolati da contratto monomandatario nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia", così come trimestralmente definito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio", del numero di punti percentuali secondo la classificazione di seguito indicata:

- a) ..... punti per gli importi fino a € 5.000,00<sup>(1)</sup>
- b) ..... punti per gli importi superiori a € 5.000,00<sup>(2)</sup>

Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

L'eventuale inadempimento a quanto prescritto nel presente articolo comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

## Art. 12

L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare trimestralmente, entro il 15 dei mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, in quest'ultimo caso dell'anno successivo al periodo di riferimento, una tabella relativa alle

<sup>1</sup> Esempio: il MEF per le convenzioni stipulate con validità dall'1/01/2010 al 31/12/2010 ha applicato una riduzione di 8 punti percentuali.

<sup>2</sup> Esempio: il MEF per le convenzioni stipulate con validità dall'1/01/2010 al 31/12/2010 ha applicato una riduzione di 6 punti percentuali.



operazioni di finanziamento concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:

- nominativo debitore
- importo lordo e netto erogato
- numero ratei
- importo mensile ratei
- T.E.G. - T.A.E.G. - I.S.C.
- decorrenza e scadenza finanziamento.

### **Art. 13**

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione alla ASL di Bari, Via Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari - , all'indirizzo di posta certificata [protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it](mailto:protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it) ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

### **Art. 14**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.


Bari,

Per l'Istituto

.....  
.....  
.....  
.....

Per l'ASL di BARI

.....  
.....  
.....  
.....



**SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER CONTRATTI DI ASSICURAZIONE**

.....  
..... (codice fiscale .....), di seguito  
"Amministrazione", nella persona di .....  
....., nato il ..... a ....., in qualità di  
.....

e


..... con sede legale in  
..... (codice fiscale .....),  
di seguito "Società", nella persona di  
....., nato il ..... a  
....., in qualità di  
.....

**premesse che**

- la Società stipula polizze assicurative con i dipendenti ....., il cui premio viene corrisposto con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega da essi rilasciata;
- le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio di cui al D.P.R. n. 180/1950;
- l'ASL di Bari non risponde, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti da azioni giudiziarie sugli stipendi;

**visti**

il D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, il D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895, in materia di ritenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici;

**convengono e stipulano quanto segue**

### **Art. 1**

L'ASL di Bari autorizza i competenti Uffici che gestiscono il trattamento economico ad operare le trattenute – tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni – sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore della Società, nella misura in cui le stesse non superino i limiti previsti dal testo unico-approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.

### **Art. 2**

Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con la Società polizze assicurative contro gli infortuni, sulla vita, sanitarie, per la copertura di rischi professionali o per la costituzione di posizioni previdenziali integrative dell'assicurazione generale obbligatoria il cui premio potrà essere pagato mediante delegazione.

### **Art. 3**

L'effettuazione delle trattenute di cui all'art. 2 verrà eseguita dall'ASL di Bari a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.


In caso di riduzione dello stipendio, anche a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute di ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/1950 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta, a condizione che al delegante sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.

### **Art. 4**

I versamenti delle trattenute verranno operati dai competenti uffici della ASL di Bari, mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario/postale avente le coordinate IBAN ..... – o comunque altro conto corrente indicato formalmente dall'Istituto – entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

### **Art. 5**

La Società si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attive nel corso di validità della presente



convenzione.

Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alla Circolare del 17 gennaio 2011, n. 1/RGS.

In particolare, la Società si obbliga a corrispondere, “una tantum”, l’onere nella misura fissata dalla richiamata circolare pari a € 9,00 (euro nove/00) per ogni delega di nuova attivazione e € 0,65 (euro zero/65) mensili, per ogni altra delega attiva.

Fermo restando l’esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi saranno applicati anche alle delegazioni già in essere.

#### **Art. 6**

Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento sarà operato mediante ritenzione degli stessi attraverso il sistema paghe della ASL di Bari, sulle somme trattenute al dipendente e destinate ad essere accreditate all’Istituto.

#### **Art. 7**

La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione dal servizio per qualunque causa, a far data dall’avvenuta cessazione.

#### **Art. 8**


E' prevista la facoltà di recesso di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con preavviso di almeno sessanta giorni, rispetto alla scadenza prevista dal successivo art. 9.

#### **Art. 9**

La presente convenzione entra in vigore il ..... e si intende valida fino al ..... con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 10 e 11.

#### **Art. 10**

L’ASL di Bari, qualora venga a conoscenza di eventuali frodi, truffe e quant’altro illecito non conforme alla normativa riguardante il corretto esercizio dell’attività di cui trattasi da parte della Società, risolve unilateralmente la presente convenzione senza obbligo di preavviso.



In tal caso, i premi assicurativi non saranno più trattenuti al delegante né versati alla Società.

**Art. 11**

Nel periodo di vigenza della convenzione, indicato all'art. 10, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso – quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito – nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica.

In tale evenienza, inoltre, l'Istituto dovrà inviare un'apposita analoga comunicazione alla ASL di Bari, Via Lungomare Starita n. 6 - 70123 Bari - , all'indirizzo di posta certificata protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it ovvero, in via alternativa, con posta raccomandata.

La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.

**Art. 12**

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente, ed è soggetto a registrazione in caso d'uso con relativa spesa a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Roma,

Per la Società

.....  
.....  
.....  
.....

Per l'ASL di Bari

.....  
.....  
.....  
.....





A \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(nome) (cognome)  
nato/a a \_\_\_\_\_  
provincia di \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita stipendiale n. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
provincia di \_\_\_\_\_ ( ) cap \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
posta elettronica \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

premessò che

ha chiesto un finanziamento a \_\_\_\_\_  
– di seguito Istituto delegatario – che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento stesso, e vista la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, recante istruzioni in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante delegazione di pagamento,

chiede


di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro \_\_\_\_\_ dopo la comunicazione dell'Istituto delegatario in ordine all'avvenuta erogazione del finanziamento;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate

IBAN \_\_\_\_\_  
ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.



**PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO**

Importo finanziamento

euro  euro   
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto

euro  euro   
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro  Interessi complessivi euro   
(in cifre) (in cifre)

TAN  TAEG  TEG

Finanziamento da estinguere in n.  rate mensili, a decorrere dalla data di comunicazione sull'effettiva erogazione del prestito, ciascuna di euro   
(in cifre)

Garanzia del prestito  (2)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con

(3)  
per euro  mensili e avente scadenza   
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO  
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inevase, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati (4):

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_


**AUTENTICA DI FIRMA**

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo  (5)

(luogo) (data)

TIMBRO

IL FUNZIONARIO (6)





A \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ (1)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di assicurazione.

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
(nome) (cognome)  
nato/a a \_\_\_\_\_  
provincia di \_\_\_\_\_ ( ) il \_\_\_\_\_  
codice fiscale \_\_\_\_\_ partita stipendiale n. \_\_\_\_\_  
residente a \_\_\_\_\_  
provincia di \_\_\_\_\_ ( ) cap \_\_\_\_\_  
in via/piazza \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_  
telefono \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_  
posta elettronica \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_

premessi che

ha stipulato un contratto con \_\_\_\_\_

– di seguito Istituto delegatario – che, dal canto suo, ha compilato e sottoscritto la parte riservata della presente istanza, attestando l'esistenza di una polizza assicurativa afferente a rischi connessi, in senso lato, alla persona umana, e vista la circolare 17 gennaio 2011, n. 1/RGS, recante istruzioni in materia di trattenute mensili sugli stipendi dei dipendenti pubblici mediante delegazione di pagamento,


chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il pagamento del premio assicurativo appresso specificato e, per l'effetto,

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria partita stipendiale a:

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro \_\_\_\_\_;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio, al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate  
IBAN \_\_\_\_\_  
ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.



**PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO**

Oggetto del contratto:

- assicurazione sulla vita;
- assicurazione rischi professionali;
- costituzione di posizione previdenziale integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria.

Scadenza ovvero durata

Spese complessive euro   
(in cifre)

Ammontare premio mensile  
euro  euro   
(in cifre) (in lettere)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO  
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante

si impegna

a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione del pagamento del premio, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per i pagamenti rimasti inevasi, le azioni previste dalla legge.

(firma)

Allegati <sup>(2)</sup>:

- 1) \_\_\_\_\_
- 2) \_\_\_\_\_
- 3) \_\_\_\_\_

**AUTENTICA DI FIRMA**

Il presente atto è stato sottoscritto in mia presenza dalla persona istante, identificata a mezzo  <sup>(3)</sup>

(luogo) (data)

TIMBRO

IL FUNZIONARIO <sup>(4)</sup>

